**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 27, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 11 agosto 2014, n. 125**

**[*Testo soggetto ai necessari adattamenti a seconda della giurisdizione di riferimento del Beneficiario anche alla luce degli eventuali approfondimenti di cui al punto 15 delle Linee Guida Operative*]**

**TRA**

* 1. **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**,con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**”), che interviene al presente atto quale gestore del Fondo Rotativo (come di seguito definito) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

**E**

* 1. [●], con sede legale in [●], Via [●], iscritta alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese di [●] n. [●], capitale sociale Euro [●]/00 (di seguito, il “**Beneficiario**”), rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. [●], nato a [●] il [●], codice fiscale n. [●], in qualità di [●] del Beneficiario[[1]](#footnote-2)

(CDP e il Beneficiario nel seguito, congiuntamente, anche le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE:**

* + - 1. la Legge 227/1977 (come di seguito definita), all’articolo 26, ha istituito il fondo rotativo per la concessione a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in Via di Sviluppo, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria;
      2. la Legge 125/2014 (come di seguito definita), all’articolo 22, ha autorizzato CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;
      3. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 8, che il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “**MEF**”) autorizzi CDP a concedere crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio, costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della Legge 227/1977 richiamato alla precedente Premessa (A) (di seguito, il “**Fondo Rotativo**”);
      4. la Legge 125/2014 - come modificata dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (in particolare, dall’articolo 1, comma 381, della stessa) - ha previsto, all’articolo 27, comma 3, lettera a), che una quota del Fondo Rotativo possa essere destinata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, prevedendo altresì che a valere sulla suddetta quota del Fondo Rotativo possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner;
      5. la Legge 125/2014, all’articolo 27, comma 5, ha previsto che a CDP siano affidate, nei termini ivi meglio declinati, l’erogazione e la gestione dei crediti di cui all’articolo 27 stesso;
      6. ai sensi di quanto precede, in data 24 giugno 2021, CDP e il MEF hanno stipulato la “*Convenzione per l’istruttoria finanziaria, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo fuori bilancio per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 27, comma 3, lett. c), nonché del Fondo di Garanzia di cui all’art. 8, comma 1-bis della legge 11 agosto 2014, n. 125*” (di seguito, la “**Convenzione**”) volta a disciplinare i termini generali del rapporto di gestione del Fondo Rotativo da parte di CDP per conto del MEF;
      7. il Decreto Interministeriale n. 1202/362 del 3 marzo 2022 (GU n.90 del 16 aprile-2022) (di seguito, il “**Decreto Interministeriale**”) ha disciplinato, tra l’altro, la definizione dei criteri per la selezione delle iniziative di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge 125/2014 e delle condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) medesimo;
      8. in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Interministeriale, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo (di seguito, il “**Comitato Congiunto**”), con propria delibera n. 77 del 29 settembre 2022, ha definito le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge 125/2014 (di seguito, la “**Delibera Comitato Congiunto**”);
      9. sul sito della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito, la “**DGCS**”, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito, l’“**AICS**”) e di CDP sono pubblicate le linee guida operative relative alla concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge 125/2014 allo scopo di fornire un quadro organico della disciplina e dell’operatività di tale strumento di finanziamento come risultante dal combinato disposto della Delibera Comitato Congiunto;
      10. in data [●], ad integrazione delle previsioni di cui alla Convenzione, è stato stipulato tra CDP ed il MEF un addendum alla Convenzione medesima volto ad integrare i termini per la gestione del Fondo Rotativo da parte di CDP per conto del MEF con specifico riferimento alla operatività del predetto fondo ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge 125/2014, per tenere conto, tra l’altro, delle disposizioni del Decreto Interministeriale e della Delibera Comitato Congiunto;
      11. ai sensi della medesima Convenzione, viene precisato che le risorse del Fondo Rotativo “*sono a tutti gli effetti autonome e distinte da quelle del gestore*” CDP;
      12. il Beneficiario [ha effettuato/intende effettuare][[2]](#footnote-3) conferimenti nella misura del [●]% ([●] per cento) del capitale di rischio della seguente impresa: “[●]” con sede in [●], capitale sociale [●] (di seguito, l’“**Impresa Paese Partner**”);
      13. in data [●], il Beneficiario, ai sensi dell’articolo 2 della Delibera Comitato Congiunto, ha presentato all’Ufficio III della DGCS, apposita domanda di finanziamento ai fini della concessione del Finanziamento (come di seguito definito) allegando tutta la documentazione richiesta ai fini dello stesso dal Decreto Interministeriale e dalla Delibera Comitato Congiunto e fornendo tutte le informazioni richieste ai sensi degli stessi, anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva (la richiesta, congiuntamente alla documentazione alla stessa allegata ed alla dichiarazione sostitutiva, la “**Richiesta di Finanziamento**”);
      14. ad esito delle positive risultanze dell’istruttoria posta in essere da parte della DGCS, dell’AICS e di CDP sulla base delle informazioni, dei dati e delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi della Richiesta di Finanziamento nonché della documentazione fornita dal Beneficiario, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Delibera Comitato Congiunto, a seguito della deliberazione del Comitato Congiunto in data [●], il MEF, con decreto n. [●] del [●] (di seguito, il “**Decreto MEF**”[[3]](#footnote-4)), ha autorizzato la concessione al Beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo Rotativo pari a Euro [●], da destinarsi alla partecipazione del Beneficiario nell’Impresa Paese Partner, alle seguenti condizioni:
* descrizione della iniziativa: [●];
* durata e modalità del rimborso: [●];
* durata del periodo di grazia: [●];
* tasso di interesse: [●]; [e
* garanzie: [●],][[4]](#footnote-5)

autorizzando CDP, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF, a sottoscrivere il presente contratto di finanziamento (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”).

Le Premesse al presente Contratto di Finanziamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e contribuiscono alla sua interpretazione.

1. ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
   1. In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Contratto di Finanziamento, incluse le Premesse, i seguenti termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito specificato;

**AICS**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (I);

**Beneficiario**: ha il significato attributo in epigrafe;

**Cambio di Controllo**:indica anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) il verificarsi di qualsiasi evento che determini l’acquisizione del Controllo, diretto e/o indiretto, del Beneficiario, da parte di uno o più soggetti diversi dai Soci Rilevanti; nonché

b) la perdita, per qualsiasi causa o motivo, da parte dei Soci Rilevanti, pur detenendo direttamente e/o indirettamente il Controllo del Beneficiario, del potere di designare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo del Beneficiario;

**CDP**: ha il significato attribuito in epigrafe;

**Codice Civile:** indica il Codice Civile italiano di cui al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, così come tempo per tempo modificato e integrato;

**Codice della Crisi e dell’Insolvenza:** indica le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge n. 155 del 19 ottobre 2017, come di volta involta modificato e/o integrato;

**Codice Etico CDP:** indica il codice etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. pubblicato sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it));

**Comitato Congiunto:** indicail Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il MAECI ai sensi dell’articolo 21 della Legge 125/2014;

**Controllo:** indica il rapporto di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile e all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 o altra previsione di legge equivalente prevista da normative estere ed aventi finalità e/o effetti analoghi[[5]](#footnote-6);

**Convenzione**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (F);

**Data di Erogazione**:indica il Giorno Lavorativo in cui il Finanziamento, ai sensi del presente Contratto di Finanziamento e della Richiesta di Erogazione, sarà erogato da CDP;

**Data di Scadenza Finale:** ha il significato attribuito ai sensi dell’articolo 5.1 che segue;

**Data di Sottoscrizione**: indica la data di stipula del presente Contratto di Finanziamento[[6]](#footnote-7);

**Decreto Interministeriale:** ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (G);

**Decreto MEF:** ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (N);

**Delibera Comitato Congiunto:** ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (H);

**DGCS**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (I);

**D. Lgs. n. 231/2001:** indica il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, come successivamente modificato e integrato;

**Documentazione Finanziaria**: indica il Contratto di Finanziamento [e la Garanzia][[7]](#footnote-8) unitamente ad ogni altro atto definito quale tale tra le Parti (ivi incluso l’atto di erogazione e quietanza ai sensi dell’articolo 4.4 che segue);

**Erogazione:** indica l’erogazione effettuata a valere sul Finanziamento ai sensi del presente Contratto di Finanziamento;

**Eventi Rilevanti**: indica ciascuno degli eventi di cui all’articolo 11 che segue al verificarsi dei quali CDP sarà legittimata ad esercitare i rimedi di cui all’articolo 11 medesimo secondo i termini ivi indicati;

**Evento di Disfunzione dei Mercati:** indica ciascuno dei seguenti casi: (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto di Finanziamento; (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento di CDP o del Beneficiario, impedendo a tale soggetto: (i) di adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto di Finanziamento; o (ii) di comunicare con le altre parti a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dal soggetto stesso le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo;

**Evento di Mutamento Normativo:** indica l’emanazione, la promulgazione, l’esecuzione o la ratifica, e/o qualsiasi mutamento o modifica di qualsiasi legge, disposizione, o regolamento (o nell’applicazione o nell’interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi modifica del quadro normativo e/o regolare applicabile all’attività del Beneficiario nonché qualsiasi mutamento di qualsiasi legge, disposizione o regolamento che comporti la cancellazione o riduzione per il Beneficiario di incentivi e/o indennizzi) che si sia verificata dopo la Data di Sottoscrizione e che pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Beneficiario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto di Finanziamento;

**Evento Pregiudizievole Significativo**: indica qualsiasi evento, atto, circostanza o mutamento di condizioni – ancorché notorio – che possa, direttamente o indirettamente, secondo il giudizio di CDP, pregiudicare sostanzialmente:

(i) la capacità del Beneficiario di adempiere correttamente e tempestivamente alle obbligazioni a proprio carico derivanti dal Contratto di Finanziamento;

(ii) l’attività, l’operatività, i beni, le condizioni o le situazioni (giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale od operativa) attuali o prospettiche del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner;

(iii) la validità e/o l’efficacia e/o (laddove applicabile) l’opponibilità e/o escutibilità dei documenti facenti parte della Documentazione Finanziaria e/o l’esercizio dei diritti o facoltà di CDP e/o del MEF quale titolare del Fondo Rotativo in relazione agli stessi;

**Evento Rilevante** indica ciascuno degli eventi previsti nell’ambito dell’articolo 11 (*Eventi Rilevanti: Decadenza del Beneficiario dal beneficio del termine, recesso e risoluzione del Contratto*) del presente Contratto di Finanziamento;

**Finanziamento:** ha il significato attribuito ai sensi dell’articolo 4.1 del presente Contratto di Finanziamento nonché, ove il contesto lo richieda, gli importi di tempo in tempo dovuti ai sensi dello stesso;

**Fondo Rotativo**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (C);

[**Garanzia**: indica la garanzia rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Delibera Comitato Congiunto;][[8]](#footnote-9)

**Giorno Lavorativo:** indica un qualsiasi Giorno Target, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono aperte per la loro normale attività sulla piazza di Roma;

**Giorno TARGET:** indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);

**Impresa Paese Partner:** ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (L);

**Legge 227/1977:** indica la legge 24 maggio 1977, n. 277, recante “*Disposizioni sull’assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all’esecuzione di lavori all’estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale*”, e successive modifiche e integrazioni;

**Legge 125/2014:** indica la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, e successive modifiche e integrazioni;

**Legge Fallimentare:** indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato;

**MAECI**: indica il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

**MEF**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (C);

**Modello di CDP:** indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di CDP pubblicato sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it));

**Normativa Antimafia:** indica il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

**Normativa Antiriciclaggio**:indica il D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (c.d. “decreto antiriciclaggio”) e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 7 co. 1 dello stesso decreto in materia di adeguata verifica della clientela (c.d. *know your customer*);

**Paese Sanzionato**: ha il significato attribuito all’articolo 10.8 che segue;

**Periodo di Disponibilità**: ha il significato attribuito ai sensi dell’articolo 4.1 che segue;

**Piano di Ammortamento**: ha il significato attribuito ai sensi dell’articolo 4.4 che segue;

**Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP:** indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)) relativa a principi e misure adottati da CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile;

**Procedura Concorsuale**: indica una qualsiasi procedura prevista dalla Legge Fallimentare e/o dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la cessione dei beni ai creditori ai sensi dell’articolo 1977 e ss. del Codice Civile, una qualsiasi procedura prevista da normative estere ed aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure concorsuali previste tempo per tempo dalla normativa applicabile (ivi espressamente inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

**Richiesta di Erogazione:** indica la richiesta di erogazione del Finanziamento ai sensi del presente Contratto di Finanziamento;

**Richiesta di Finanziamento**: ha il significato attribuito ai sensi della Premessa (M);

**Sanzioni**: ha il significato attribuito all’articolo 9.13 che segue;

**Soci Rilevanti:** indica i seguenti signori [*inserire nomi completi unitamente al codice fiscale*] nonché i loro figli e tutti i discendenti in linea diretta i quali, direttamente o indirettamente, detengono il Controllo del Beneficiario;

**Soggetti Sanzionati**: ha il significato attribuito all’articolo 9.13 che segue;

“**Tasso di Interesse**”: indica [●].

1. ARTICOLO 2 – CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
   1. Ai termini e secondo le condizioni di cui al presente Contratto di Finanziamento, CDP, a valere sulla quota del Fondo Rotativo di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a), della Legge 125/2014, concede al Beneficiario, che accetta, un finanziamento pari a massimi [●] (il “**Finanziamento**”).  **[*Nota: l’importo dovrà essere ricompreso tra Euro 250.000 (cfr. art. 2, comma 6, della Delibera del Comitato Congiunto) ed Euro 10.000.000 (cfr. art. 7, comma 1, del Decreto Interministeriale), in ogni caso entro il limite del 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente.*]**
   2. Il Finanziamento è concesso esclusivamente per sopperire a parte del fabbisogno finanziario conseguente alla partecipazione del Beneficiario nell'Impresa Paese Partner, in ogni caso con riferimento alla iniziativa descritta nel Decreto MEF.
   3. Il Finanziamento è destinato a coprire il predetto fabbisogno finanziario nella misura massima del [•]% ([•]per cento) [del conferimento di capitale di rischio del Beneficiario nell’Impresa Paese Partner perfezionato nei 12 (dodici) mesi antecedenti alla Data di Sottoscrizione] [dell’aumento di capitale da perfezionarsi entro 6 (sei) mesi dalla Data di Sottoscrizione] ***[Nota: selezionare una delle due opzioni]*** (ed in ogni caso entro i limiti di cui all’articolo 5 del Decreto Interministeriale), quest’ultimo complessivamente pari a [●][[9]](#footnote-10). **[*Nota: ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Interministeriale il finanziamento non supera il 70% della quota di capitale conferito dal Beneficiario nella Impresa Paese Partner; ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Interministeriale: “a) se l'impresa richiedente ha sede legale nell'Unione europea, il finanziamento è finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di società di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di imprese in Paesi partner preesistenti; b) se l'impresa richiedente ha sede legale in un Paese partner, il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato”*]**
   4. I relativi conferimenti [sono stati completati in data [●]] **[*Nota: ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della Delibera del Comitato Congiunto* "*la sottoscrizione delle quote deve essere perfezionata nei 12 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento”*]** / [dovranno risultare completati entro [●] ([●])] **[*Nota: ai sensi dell’articolo 6, comma 2* della Delibera Comitato Congiunto “*la sottoscrizione delle quote deve essere perfezionata nei 6 mesi successivi alla* *data di sottoscrizione del contratto di finanziamento*”]**.
2. ARTICOLO 3 – CONDIZIONI
   1. Fermo restando quanto acquisito nel corso del procedimento istruttorio precedente alla emissione del Decreto MEF, l’obbligo di CDP di erogare il Finanziamento è sospensivamente condizionato alla preventiva ricezione da parte di CDP, in forma e sostanza soddisfacenti per quest’ultima, della seguente documentazione:
3. documentazione societaria attestante i poteri del firmatario del Contratto di Finanziamento (quale visura del registro delle imprese competente [della sede del Beneficiario / della sede secondaria in Italia del Beneficiario] da cui risultino espressamente conferiti i poteri di firma del Contratto di Finanziamento in nome e per conto del Beneficiario[[10]](#footnote-11) ovvero delibera societaria o procura di conferimento dei poteri autenticate da notaio o un’autentica notarile della firma apposta al Contratto di Finanziamento, il tutto come apostillato e/o legalizzato ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese di riferimento, in lingua italiana o inglese (anche tramite traduzione giurata)), dandosi le Parti atto che la suddetta documentazione è stata ricevuta da CDP in data antecedente alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento, o contestualmente, nel caso di autentica notarile della firma apposta al Contratto di Finanziamento;
4. del certificato di vigenza (o documento avente valenza analoga nella relativa giurisdizione per imprese aventi sede all’estero) rilasciato dal competente Registro delle Imprese, e risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data della Richiesta di Erogazione, attestante l’inesistenza di scioglimento o di liquidazione o di qualsiasi Procedura Concorsuale a carico del Beneficiario;
5. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario attestante l’avvenuta costituzione dell’Impresa Paese Partner e la sottoscrizione del relativo capitale sociale[[11]](#footnote-12) nonché l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di carattere amministrativo previste dalla legge vigente nel Paese in cui abbiano sede sia il Beneficiario che l’Impresa Paese Partner; e
6. con riferimento al conferimento nell’Impresa Paese Partner: (a) nel caso di operazioni di conferimento già perfezionate, documentazione comprovante l’avvenuto conferimento da parte del Beneficiario nell’Impresa Paese Partner quali a titolo esemplificativo le contabili di versamento del conferimento in denaro unitamente a copia della documentazione societaria relativa all’operazione di conferimento/certificazione notarile (accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana e/o inglese); ovvero (b) nel caso di operazioni di conferimento da perfezionarsi, evidenza della disponibilità di capitali da parte del Beneficiario (in termini di disponibilità liquide, affidamenti non utilizzati o garanzie bancarie, quali ad esempio contabile di conto corrente del Beneficiario, dichiarazione sugli affidamenti – tipologia, importo, garanzie, utilizzi – manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all’iniziativa), a copertura dell’investimento, per la quota non coperta dal Finanziamento;
7. [copia della perizia giurata estimativa del conferimento in natura asseverata da un tecnico qualificato (redatta in lingua italiana o inglese) prevista dall’articolo 3, comma 9, della Delibera Comitato Congiunto][[12]](#footnote-13);
8. nel caso di finanziamento relativo alla partecipazione al capitale di rischio di una società di progetto a termine, copia della documentazione (statuto, atto costitutivo o documentazione equivalente e di una traduzione giurata in lingua inglese e/o in italiano di tali documenti) ritenuta idonea da CDP ai fini della verifica delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 9, della Delibera Comitato Congiunto;
9. [copia della Garanzia];
10. ogni ulteriore idonea documentazione prevista dalle Linee Guida Operative comprovante il possesso dei requisiti del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner nonché dei poteri dei firmatari del Contratto di Finanziamento nonché ogni altra documentazione utile a valutare la legittimità dell’operazione di finanziamento per quanto afferente alla legge del Paese di riferimento e la gestione di eventuali tematiche di compliance fiscale in tale Paese che possano riguardare il Fondo Rotativo e CDP. A tale riguardo, il Beneficiario prende atto che la summenzionata documentazione potrà essere valutata da CDP con l’ausilio di intermediari finanziari e/o consulenti locali o delle rappresentanze diplomatiche e dell’AICS.
    1. L’obbligo di CDP di erogare il Finanziamento è soggetto al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni sospensive in forma e sostanza di gradimento di CDP medesima:
11. alla data della Richiesta di Erogazione ed alla Data di Erogazione del Finanziamento, le dichiarazioni rese ai sensi del Contratto di Finanziamento siano vere, complete e corrette e non sia in essere alcun Evento Rilevante o alcun evento che (alla scadenza di un determinato periodo di grazia, a seguito dell’invio di una comunicazione ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente Contratto di Finanziamento) potrebbe dare luogo ad un Evento Rilevante o alcun evento che possa dare luogo ad un obbligo da parte del Beneficiario di rimborsare anticipatamente in via obbligatoria il Finanziamento ai sensi dell’articolo 6 del presente Contratto di Finanziamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, con riferimento alle ipotesi di cui al paragrafo 6.4 relative al sopravvenire di disposizioni di legge e/o regolamento e/o provvedimenti di autorità competente che precludano la possibilità di erogazione del Finanziamento da parte di CDP);
12. alla data della Richiesta di Erogazione, il Beneficiario gli abbia consegnato i documenti richiesti al fine di effettuare in maniera soddisfacente le relative procedure interne in materia di Normativa Antiriciclaggio [e Normativa Antimafia][[13]](#footnote-14) in relazione al Beneficiario medesimo ed all’Impresa Paese Partner, nonché, con specifico riferimento alla documentazione ufficiale necessaria per ricostruirne l’assetto proprietario e di controllo;
13. [●][[14]](#footnote-15).
    1. Nel caso in cui le condizioni sospensive di cui al presente Articolo non si siano verificate entro la data di invio della Richiesta di Erogazione e/o, secondo quanto previsto all’articolo 3.2 che precede, alla Data di Erogazione:
14. CDP non sarà tenuta ad erogare il Finanziamento al Beneficiario; e
15. fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 (Trattamento tributario – oneri e spese) che segue, il Beneficiario dovrà tenere indenne CDP, a semplice richiesta di quest'ultima, da tutti i costi e tutte le spese di qualsivoglia natura in cui la medesima CDP sia ragionevolmente incorsa o possa ragionevolmente incorrere in relazione alla mancata erogazione e che siano debitamente documentati.
    1. [Le Parti si danno atto che, a seguito della emissione del Decreto MEF e come espressamente confermato e consentito nello stesso, il presente Contratto di Finanziamento viene stipulato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, in assenza della informazione antimafia, sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti da parte di CDP.][[15]](#footnote-16)
    2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni tutte di cui al presente Articolo non sono meramente potestative e sono poste nell'esclusivo interesse di CDP, la quale, pertanto, potrà, a proprio insindacabile giudizio, rinunciarvi in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta al Beneficiario.
    3. Resta in ogni caso inteso che qualora si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, CDP sarà legittimata a sospendere l’erogazione per il periodo in cui il suddetto evento sia in essere così che l’erogazione sarà disposta solamente al termine dello stesso così come sarà comunicato da CDP al Beneficiario.
16. Articolo 4 – PERIODO DI UTILIZZO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
    1. Il Finanziamento sarà erogato, in un’unica soluzione, in misura fino al [•]% ([•] per cento) *[inserire la medesima percentuale di cui al precedente articolo 2.3]* della quota di capitale sociale effettivamente versata da parte del Beneficiario alla Data di Erogazione (fermo restando quanto previsto all’articolo 4.2 che segue), mediante accredito con valuta corrente sul seguente conto corrente bancario intestato al Beneficiario [●] [***Nota: inserire i riferimenti di un conto corrente italiano o, in subordine, della giurisdizione di riferimento del Beneficiario ove differente dall’Italia***][[16]](#footnote-17) su richiesta del Beneficiario stesso (da effettuarsi nella forma di cui all’**Allegato A** (*Richiesta di Erogazione*) (la “**Richiesta di Erogazione**”) e previo adempimento di quanto previsto all’articolo 3 che precede, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla Data di Sottoscrizione **[*Nota: per il caso in cui il conferimento debba essere ancora effettuato alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento*]** / [●] mesi dalla Data di Sottoscrizione **[*Nota: per il caso in cui il conferimento sia stato già effettuato nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento*]** (il “**Periodo di Disponibilità**”) e con le modalità di cui al presente articolo, a valere sulle esistenti disponibilità della quota del Fondo Rotativo e sempreché siano rese disponibili le relative somme da parte della Tesoreria dello Stato. La Richiesta di Erogazione si intenderà irrevocabile e dovrà essere consegnata entro le ore 11.00 del terzo Giorno Lavorativo antecedente alla data di erogazione indicata nella Richiesta di Erogazione (la “**Data di Erogazione**”).
    2. In ogni caso, l’importo del Finanziamento erogato non potrà superare il minore tra il 70% della quota di capitale conferito dal Beneficiario nell’Impresa Paese Partner e l’importo massimo indicato nel Decreto MEF.
    3. A fronte dell’ Erogazione CDP invierà al Beneficiario il piano di ammortamento del Finanziamento (il “**Piano di Ammortamento**”).
    4. All’atto della Erogazione, il Beneficiario rilascerà a CDP un apposito atto di erogazione e quietanza, munito di formula esecutiva, per scrittura privata autenticata o atto pubblico, sostanzialmente nella forma di cui all’**Allegato B** (*Atto di Erogazione e* *Quietanza*) e contenente il Piano di Ammortamento, che sarà pertanto accettato da parte del Beneficiario.
    5. Qualora l’importo del conferimento di capitale di rischio da parte del Beneficiario sia denominato in valuta estera, tale importo sarà convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto MEF.
    6. Il Beneficiario espressamente riconosce che il Finanziamento viene concesso ed erogato esclusivamente a valere su risorse del Fondo Rotativo e che, pertanto, CDP procederà alla relativa erogazione in favore dello stesso esclusivamente e nei limiti in cui tali risorse siano effettivamente rese disponibili per l’erogazione da parte del MEF, non assumendo CDP alcuna responsabilità per le ipotesi in cui, in ragione di provvedimenti *medio tempore* adottati dalle autorità competenti e/o di istruzioni ricevute dal MEF per conto del quale CDP opera e gestisce il Fondo Rotativo, tale provvista non sia più disponibile e/o l’erogazione del Finanziamento sia sospesa.
    7. L’importo del Finanziamento che non dovesse essere oggetto di Erogazione ai sensi del presente articolo al termine del Periodo di Disponibilità sarà automaticamente cancellato e non più disponibile per l’erogazione.
17. articolo 5 – RIMBORSO DELLE SOMME EROGATE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI – PIANO DI AMMORTAMENTO
    1. Il Beneficiario si obbliga a rimborsare a CDP ciascuna somma erogata entro [●] anni dalla data della Erogazione (la “**Data di Scadenza Finale**”), in [●] rate a quote costanti di capitale, la prima delle quali con scadenza a [●] mesi da detta data medesima secondo i termini di cui al Piano di Ammortamento. ***[Nota: ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Interministeriale, il periodo di rimborso deve essere ricompreso tra i 3 e i 15 anni dalla data dell’Erogazione, con un periodo di grazia per il capitale ricompreso tra 1 e 5 anni]***
    2. [Il Beneficiario si obbliga a rimborsare a CDP, nel periodo di preammortamento, a scadenze semestrali posticipate rate di soli interessi al Tasso di Interesse, calcolate sul debito del Finanziamento in essere e decorrenti dalla data di Erogazione (inclusa) sulla base della convenzione di calcolo giorni 30/360].
    3. Il Beneficiario si obbliga inoltre a corrispondere a CDP, in via posticipata, alle stesse scadenze di cui al comma precedente, gli interessi sul debito in essere alla data di inizio (inclusa) del relativo periodo interessi, calcolati sulla base del Tasso di Interesse sulla base della convenzione di calcolo giorni 30/360.
    4. Qualora per qualsivoglia ragione il Tasso di Interesse (ivi inclusi il tasso di interesse di mora) risulti superiore al limite massimo consentito dalla normativa antiusura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) come successivamente modificata e/o integrata e s.m.i. (anche a seguito di una modifica nell'interpretazione autentica di tale normativa), detti interessi si intenderanno automaticamente ridotti – per tutto il periodo in cui non sia possibile applicare il Tasso di Interesse (corrispettivo o di mora) e/o gli altri eventuali oneri accessori che risultano a carico del Beneficiario ai sensi del presente Contratto di Finanziamento – entro il limite massimo consentito dalle applicabili disposizioni di legge.
    5. Ogni pagamento a titolo di rimborso di capitale e interessi ai sensi del presente Contratto di Finanziamento dovrà avvenire in Euro.
18. Articolo 6 – RIMBORSO ANTICIPATO DEI FINANZIAMENTI – DISINVESTIMENTI
    1. Previa comunicazione scritta a CDP con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, il Beneficiario potrà, su base volontaria, effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, per importi minimo di [●] ([●]/00) **[*Nota: da definire caso per caso (in genere la soglia minima è pari al 10% del Finanziamento)*]** ed eventuali multipli, del Finanziamento. La comunicazione di rimborso anticipato volontario, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Ogni qualvolta il Beneficiario effettui un rimborso di un importo in linea capitale ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, il Beneficiario dovrà altresì provvedere a rimborsare gli interessi maturati sull’importo rimborsato fino a tale data nonché ogni altra somma dovuta in relazione all’importo oggetto di rimborso. Gli importi rimborsati anticipatamente ai sensi del presente articolo 6.1 non potranno essere successivamente riutilizzati. CDP provvederà a seguito del rimborso ad aggiornare il Piano di Ammortamento che trasmetterà al Beneficiario il quale si impegna a fornire copia sottoscritta per accettazione entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla ricezione dello stesso da parte di CDP.
    2. Qualora il Beneficiario disinvesta, in tutto o in parte, la quota di capitale di rischio oggetto del Finanziamento, il Beneficiario si obbliga a darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni a CDP nonché a provvedere, previa delibera di revoca, parziale o integrale, a seconda del caso, del Finanziamento da parte del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca del MEF, al rimborso del Finanziamento stesso, in proporzione al disinvestimento medesimo secondo la percentuale di cui all’articolo 2.3. Nel caso in cui la partecipazione scendesse al di sotto del 20% (venti per cento) del capitale complessivo dell'Impresa Paese Partner, il Beneficiario, previa delibera di revoca da parte del Comitato Congiunto e successivo decreto di revoca del MEF, deve provvedere al rimborso dell'intero debito residuo.
    3. Il Beneficiario dovrà rimborsare anticipatamente integralmente il Finanziamento e corrispondere quant’altro dovuto ai sensi dello stesso qualora a causa (a) dell’introduzione di una nuova legge o di un cambiamento nell’interpretazione o nell’applicazione, da parte di autorità all’uopo competenti, di una legge esistente o dell’abrogazione di una legge, e/o (b) dell’emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive applicabili nei confronti di CDP oppure da parte di autorità monetarie, fiscali, valutarie o di altra natura (ivi inclusa la Banca Centrale Europea o altri organismi esteri e/o multilaterali) e/o per effetto di provvedimenti del MEF o di altra amministrazione e/o istituzione coinvolta nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo italiano, divenga illecito o sanzionabile per CDP il mantenimento del Finanziamento e/o l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Finanziamento. In tal caso CDP ne darà comunicazione scritta al Beneficiario. Resta inteso che (a) il rimborso anticipato di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dal Beneficiario entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui si sia verificato il relativo evento ovvero entro l’ultimo giorno consentito dalla normativa applicabile così come comunicato da CDP al Beneficiario; (b) al verificarsi di uno degli eventi che precedono qualsiasi importo disponibile ai sensi del Finanziamento si intenderà immediatamente e automaticamente cancellato e non più disponibile per il Beneficiario.
    4. Il Beneficiario dovrà rimborsare anticipatamente integralmente il Finanziamento e corrispondere quant’altro dovuto ai sensi dello stesso qualora si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso CDP ne darà comunicazione scritta al Beneficiario. Resta inteso che (a) il rimborso anticipato di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dal Beneficiario entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui si sia verificato il relativo evento ovvero entro l’ultimo giorno consentito dalla normativa applicabile e (b) al verificarsi di uno degli eventi che precedono qualsiasi importo disponibile ai sensi del Finanziamento si intenderà immediatamente e automaticamente cancellato e non più disponibile per il Beneficiario.
    5. Il Beneficiario dovrà informare CDP circa il verificarsi di un Cambio di Controllo del Beneficiario, trasmettendo alla stessa tutte le informazioni necessarie affinché CDP possa espletare tutte le verifiche e le attività richieste ai fini della Normativa Antimafia e della Normativa Antiriciclaggio (“*Know Your Customer*”) applicabile. Nel caso di esito negativo di tali verifiche, CDP ne darà comunicazione scritta al Beneficiario che dovrà rimborsare anticipatamente integralmente il Finanziamento e corrispondere quant’altro dovuto ai sensi dello stesso entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della predetta comunicazione da parte di CDP.
    6. Nei casi di rimborso anticipato e/o revoca previsti ai commi precedenti, gli interessi sulle somme anticipatamente rimborsate rimarranno calcolati, fino alla data di effettivo accredito, al Tasso di Interesse e con la decorrenza iniziale di cui al precedente articolo 5.
19. Articolo 7 – imputazione e modalità dei pagamenti – Modalità di calcolo degli interessi *pro die* – Interessi di mora
    1. Salva ogni diversa determinazione di CDP, qualsiasi versamento effettuato dal Beneficiario verrà imputato nell'ordine al rimborso di spese e oneri, al pagamento di accessori e interessi e infine al credito capitale.
    2. I pagamenti dovranno essere effettuati, alle scadenze prestabilite, mediante versamento diretto presso CDP sul seguente conto corrente [●], entro le ore [●] del giorno in cui il relativo pagamento sia dovuto, con facoltà di CDP di modificare in qualunque momento le modalità predette, dandone tempestiva comunicazione al Beneficiario.
    3. In caso di ritardato pagamento di somme dovute per capitale, interessi o ad altro titolo, decorreranno sull’importo non pagato gli interessi di mora in misura pari alla somma: (a) del Tasso di Interesse corrispettivo determinato ai sensi dell’articolo 5 del presente Contratto di Finanziamento; più (b) 200 punti base per annum. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione e saranno calcolati in base all’effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 360 su base annua.
    4. In caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del presente Contratto di Finanziamento e/o nel caso di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento, i predetti interessi di mora saranno dovuti, a far tempo dalla data della relativa notificazione, sull'importo a qualsiasi titolo complessivamente dovuto dal Beneficiario.
20. [ARTICOLO 8 – Garanzia
    1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, della Delibera Comitato Congiunto, il Beneficiario, a garanzia di quanto comunque dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento e relativi interessi ed accessori secondo quanto di seguito previsto, ed in particolare, quindi, a garanzia della restituzione a qualsiasi titolo del [100% / 20% / 30 %] **[*Nota: da indicare la percentuale applicabile secondo quanto previsto all’articolo 3 comma 7 della Delibera Comitato Congiunto*]** del capitale erogato, della corresponsione dei relativi interessi anche di mora, nonché del rimborso di spese, anche giudiziarie, di eventuali oneri tributari ed altri accessori, dovrà consegnare a CDP quale condizione per l’erogazione del Finanziamento una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile (secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta), rilasciata da una banca comunitaria o da una banca extracomunitaria (in quest’ultimo caso a condizione che tale banca extracomunitaria sia soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità competente del Paese in cui ha sede il Beneficiario) (la “**Garanzia**”)][[17]](#footnote-18).
21. articolo 9 – Dichiarazioni e garanzie

Il Beneficiario rende in favore di CDP le dichiarazioni e garanzie riportate nel presente articolo.

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo sono rese alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento e si intendono ripetute alla Data di Erogazione e a ciascuna data di pagamento degli interessi e/o rimborso del capitale e alla Data di Scadenza Finale.

Il Beneficiario riconosce che CDP ha fatto pieno affidamento sulla veridicità, correttezza, completezza e accuratezza di tali dichiarazioni e garanzie alle date in cui sono rese e ripetute, con riferimento ai fatti ed alle circostanze a quel momento esistenti.

* 1. **Stato**

Il Beneficiario e l’Impresa Paese Partner sono società regolarmente costituite e validamente esistenti, in conformità alle leggi che ne regolano la costituzione e ai rispettivi statuti e secondo i rispettivi ordinamenti giuridici di appartenenza.

Il Beneficiario e l’Impresa Paese Partner hanno piena capacità giuridica di esercitare l’attività svolta.

* 1. **Capitale Sociale**

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento il capitale sociale dell’Impresa Paese Partner è interamente sottoscritto e versato, ammonta a nominali [●] ed è detenuto nelle seguenti proporzioni:

* [[●] dal Beneficiario]; e
* [●] da [*indicare soci*][[18]](#footnote-19).
  1. **Oggetto sociale**

La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e l’operazione di investimento collegata allo stesso rientrano nell’oggetto sociale del Beneficiario.

* 1. **Poteri e autorizzazioni**

Il Beneficiario ha ottenuto ed è in possesso di ogni autorizzazione tempo per tempo necessaria a validamente concludere, perfezionare e dare esecuzione al presente Contratto di Finanziamento ed alle operazioni ivi previste, nonché di adempiere alle obbligazioni dalla medesima nascenti, ed ha posto in essere quanto necessario per autorizzarne la stipulazione, l’esecuzione e l’adempimento dello stesso.

Il Beneficiario ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento.

* 1. **Assenza di conflitti**

La stipulazione e/o l’esecuzione da parte del Beneficiario del Contratto di Finanziamento non viola, e l’operazione dallo stesso contemplata non richiede alcuna autorizzazione, licenza, o approvazione di terzi tempo per tempo necessarie che il Beneficiario non abbia ottenuto e non viola, o comunque è in contrasto con: (i) alcuna disposizione di legge o regolamento, di autorità amministrativa o altro provvedimento applicabile di qualsiasi altra natura avente forza di legge e/o autorizzazione ad essa applicabile; e (ii) alcuna previsione contenuta nell’atto costitutivo o statuto sociale.

* 1. **Osservanza della legge**

Il Beneficiario e l’Impresa Paese Partner sono adempienti a tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili alle medesime.

* 1. **Autorizzazioni**

Il Beneficiario e l’Impresa Paese Partner hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della relativa attività imprenditoriale.

* 1. **Bilanci e scritture contabili**

I libri sociali e le scritture contabili del Beneficiario e dell’Impresa Paese Partner sono completi e corretti in ogni aspetto sostanziale e tutte le delibere e azioni ivi riportate sono state condotte ed assunte nell’osservanza delle leggi applicabili nell’ordinamento di appartenenza del Beneficiario o dell’Impresa Paese Partner, a seconda dei casi, dei relativi principi contabili, atto costitutivo e statuto.

I bilanci (anche consolidati) [e le relazioni semestrali (anche consolidate)] del Beneficiario e dell’Impresa Paese Partner sono redatti con chiarezza e nell’osservanza delle leggi applicabili nell’ordinamento di appartenenza del Beneficiario o dell’Impresa Paese Partner, a seconda dei casi, dei relativi principi contabili, e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di esercizio della società cui si riferiscono.

Dalla data dei più recenti bilanci (anche consolidati) [e relazioni semestrali (anche consolidate)] consegnati a CDP non si è verificato alcun cambiamento nell’attività o nella situazione finanziaria, economica o patrimoniale del Beneficiario e dell’Impresa Paese Partner che possa determinare da parte di CDP la risoluzione del presente Contratto di Finanziamento.

* 1. **Assenza di una situazione di crisi / insolvenza o di Procedure Concorsuali**

Né il Beneficiario né l’Impresa Paese Partner sono insolventi e/o si trovano in una situazione di crisi né sono soggette ad alcuna Procedura Concorsuale per insolvenza né soddisfano in alcun modo le condizioni previste dalla normativa alle stesse applicabile per l’apertura nei loro confronti di una Procedura Concorsuale o per l’assoggettamento a liquidazione volontaria o altra analoga procedura, e operano secondo la prospettiva della continuità aziendale.

Il Beneficiario e/o l’Impresa Paese Partner non si trovano rispettivamente in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447 e/o 2482-*bis* e/o 2482-*ter* del Codice Civile o in situazioni equivalenti, nella misura in cui tali norme siano in vigore.

* 1. **Assenza di controversie**

Per quanto a conoscenza del Beneficiario non sono stati minacciati per iscritto né iniziati nei confronti del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner e/o dei loro rispettivi beni, procedimenti ovvero azioni innanzi a qualsivoglia organo giudiziario, collegio arbitrale e/o altra autorità (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti istruttori e di carattere amministrativo e/o fiscale o contributiva) che – se avversamente decisi – determinino un Evento Pregiudizievole Significativo.

* 1. **Tasse oneri e contributi**

Il Beneficiario ha assolto tutti gli adempimenti fiscali e contributivi a proprio carico ivi compresi l’effettuazione, il versamento e la dichiarazione delle ritenute di volta in volta applicabili in base alla normativa fiscale e contributiva applicabile, fatto salvo per gli adempimenti fiscali e contributivi (i) la cui violazione non comporti un Evento Pregiudizievole Significativo e (ii) che siano oggetto di contestazione in buona fede da parte della società interessata ed in merito ai quali sia stata predisposta idonea riserva nei propri bilanci, se così previsto dai principi contabili applicabili al Beneficiario.

Senza pregiudizio per quanto precede, il Beneficiario dichiara che non sussistono situazioni di grave irregolarità contributiva e fiscale, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il Beneficiario è stabilito.

Il Beneficiario dichiara che CDP, il MEF e il Fondo Rotativo, per il solo effetto del Finanziamento, non sono tenuti a svolgere alcun adempimento fiscale nel paese estero di eventuale residenza del Beneficiario né sono responsabili in solido con il Beneficiario nei confronti dell’amministrazione finanziaria estera per gli obblighi fiscali in capo allo stesso.

* 1. **Documentazione istruttoria e informazioni**

Tutte le informazioni, dichiarazioni, certificazioni, documenti e/o dati - scritti e/o orali - forniti tempo per tempo dal Beneficiario in relazione alla Richiesta di Finanziamento, ivi incluse le dichiarazioni rese dal Beneficiario nella stessa, ed al procedimento di istruttoria relativo allo stesso (ivi inclusa, per chiarezza, ogni informazione, dichiarazione, documento, dato e/o certificazione, richiesta ai sensi della Delibera Comitato Congiunto e/o contenuta nella Richiesta di Finanziamento) nonché di tempo in tempo ai sensi del presente Contratto di Finanziamento sono completi, veritieri, corretti e non fuorvianti con riferimento alla data in cui sono resi.

Il Beneficiario non ha omesso di fornire a CDP e/o ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dalla Delibera Comitato Congiunto e/o dalla regolamentazione applicabile al presente Finanziamento, alcuna informazione che possa rendere non veritiera, non corretta o fuorviante alcuna delle informazioni fornite agli stessi (anche successivamente alla data di riferimento di dette informazioni).

* 1. **Assenza di Sanzioni**

Senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato, né il Beneficiario né l’Impresa Paese Partner, né per quanto a conoscenza il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori del Beneficiario, né, sulla base delle informazioni in possesso del Beneficiario, nessuno degli amministratori dell’Impresa Paese Partner:

(i) ha agito in violazione di alcuna delle misure di cui al successivo paragrafo (ii) nonché di qualsiasi misura restrittiva di carattere commerciale e di export control (complessivamente “**Sanzioni**”) in maniera tale da determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(ii) è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, del Regno Unito o delle Nazioni Unite (“**Soggetti Sanzionati**”)[[19]](#footnote-20).

* 1. **Codice Etico CDP, Modello di CDP e Policy di Gruppo Anticorruzione di CDP**

Il Beneficiario dichiara e garantisce a CDP di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico CDP, del Modello di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP.

* 1. **Osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio**

Il Beneficiario, anche con riferimento alla Impresa Paese Partner, dichiara e garantisce il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, le Direttive Europee in materia di antiriciclaggio e la Normativa Antiriciclaggio.

* 1. **Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001**

Il Beneficiario dichiara e garantisce a CDP:

1. di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
2. che non sussistono a carico dello stesso né della Impresa Paese Partner procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
3. che non sono state emesse nei confronti dello stesso e della Impresa Paese Partner sentenze passate in giudicato ai sensi delle quali essi siano stati giudicati responsabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.; e
4. di non essere stato sottoposto, né che l’Impresa Paese Partner è stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
   1. **Normativa Antiriciclaggio e Antimafia**

Il Beneficiario dichiara di aver consegnato tempestivamente a CDP tutti i documenti richiesti al fine di completare in maniera soddisfacente le relative procedure interne in materia di Normativa Antiriciclaggio e di Normativa Antimafia in relazione al Beneficiario medesimo ed all’Impresa Paese Partner nonché la documentazione eventualmente richiesta da CDP in relazione all’Impresa Paese Partner e si impegna a garantirne il relativo aggiornamento tempo per tempo.

Il Beneficiario dichiara e garantisce che né il Beneficiario medesimo né l’Impresa Paese Partner hanno ricevuto documentazione antimafia di carattere interdittivo ex D.Lgs. 159/2011 in corso di validità.

Il Beneficiario dichiara e garantisce che il Finanziamento non verrà utilizzato in violazione delle norme in materia di antiriciclaggio applicabili al Beneficiario e all’Impresa Paese Partner. Il Beneficiario si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria ai fini antiriciclaggio e antimafia e, ove necessario ai sensi delle norme applicabili, a fornire i relativi aggiornamenti.

* 1. **Comprovata esperienza**

Il Beneficiario possiede una comprovata esperienza nel settore di riferimento dell’intervento di cui al presente Contratto di Finanziamento.

* 1. **Delocalizzazione**

L’iniziativa non comporta una delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché parte sostanziale delle attività produttive del Beneficiario.

* 1. **Sottoscrizione di Quote nell’Impresa Paese Partner[[20]](#footnote-21)**

L’operazione di sottoscrizione di quote di capitale dell’Impresa Paese Partner da parte del Beneficiario è stata validamente perfezionata nei 12 (dodici) mesi precedenti rispetto alla Data di Sottoscrizione nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

* 1. **Assenza di perdite**

Né il Beneficiario né l’Impresa Paese Partener ha riportato perdite per un ammontare superiore alla metà del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.

* 1. **Validità ed efficacia del Contratto di Finanziamento [e della Garanzia][[21]](#footnote-22)**

Il Contratto di Finanziamento [e la Garanzia], una volta sottoscritto[/i], darà[/daranno] luogo ad obbligazioni in capo al Beneficiario [e/o al garante a seconda del caso] legittime, valide, vincolanti, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni ai sensi della vigente normativa applicabile.

* 1. **Assenza di restrizioni alla concessione del Finanziamento**

Ai sensi delle leggi di [*inserire nome dello Stato di riferimento in cui il Beneficiario abbia la propria sede principale*], nella giurisdizione di [*inserire nome dello Stato di riferimento in cui il Beneficiario abbia la propria sede principale*] non è necessario che CDP sia domiciliata o abbia ottenuto apposita autorizzazione o permesso da parte delle competenti autorità in base alle leggi ivi applicabili per svolgere la propria attività ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, nonché al fine di esercitare ed azionare i propri diritti ed obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento.

1. ARTICOLO 10 – Obblighi del BENEFICIARIO
   1. Il Beneficiario si obbliga nei confronti di CDP (per sé nonché nei casi in cui sia applicabile con riferimento all’Impresa Paese Partner ai sensi dell’articolo 1381 c.c.):
      * 1. a fornire su base annuale, contestualmente alla consegna dei bilanci annuali di cui alla lettera d) che segue, una relazione sulla situazione e l'andamento dell'Impresa Paese Partner e a fornire per tutta la durata del Finanziamento informazioni e notizie sulla Impresa Paese Partner stessa in ordine a:
2. qualsiasi variazione nell'attività, nel capitale sociale, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni;
3. qualsiasi trasformazione nella forma, ragione o denominazione sociale;
4. l'avvio di eventuali Procedure Concorsuali o liquidazione o ad esse assimilabili;

nonché a fornire, ove richiesti, i bilanci annuali dell’Impresa Paese Partner e le relative relazioni ed eventuali certificati azionari;

* + - 1. trasmettere ogni documento ed informazione che CDP dovesse ritenere utile e/o opportuno ai fini del presente Contratto di Finanziamento con riferimento all’operazione di sottoscrizione di quote di capitale dell’Impresa Paese Partner;
      2. a consentire, nei limiti delle facoltà del Beneficiario medesimo, eventuali verifiche sullo stato di realizzazione e funzionamento dell’Impresa Paese Partner;
      3. a fornire i propri bilanci annuali, nonché le relative relazioni e certificazioni;
      4. a comunicare tempestivamente i seguenti eventi riguardanti il Beneficiario stesso: qualsiasi variazione nell'attività, nel capitale sociale, nei partecipanti e nella composizione delle partecipazioni, nella consistenza patrimoniale, nella capacità di agire, nella rappresentanza legale o nella conduzione aziendale e nella composizione dei propri organi amministrativi; qualsiasi trasformazione nella forma, ragione o denominazione sociale; l'avvio di eventuali Procedure Concorsuali o liquidazione o ad esse assimilabili;
      5. a comunicare tempestivamente operazioni societari straordinarie quali a titolo esemplificativo operazioni di fusione, scissione, scorporo, cessione di azienda o di ramo di azienda con riferimento al Beneficiario e/o alla Impresa Paese Partner;
      6. a comunicare tempestivamente qualsiasi scostamento di cui lo stesso sia a conoscenza rispetto alle dichiarazioni fornite dallo stesso in sede di domanda di finanziamento; e
      7. a consentire ogni indagine di natura finanziaria sul Beneficiario sulla base delle informazioni rese e della documentazione da quest’ultima fornita, ferma restando la facoltà di CDP di richiedere informazioni e/o documentazione integrative al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale e/o alla Delibera Comitato Congiunto e/o del Decreto MEF.
  1. Il Beneficiario si impegna altresì a trasmettere a CDP la documentazione che possa essere necessaria e/o richiesta ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali e/o verifiche da parte del MEF, del MAECI, dell’AICS e/o di altra amministrazione e/o istituzione coinvolta nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo italiano.
  2. Il Beneficiario si impegna ad utilizzare la provvista messa a disposizione con il Finanziamento esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Decreto MEF.
  3. Il Beneficiario si impegna a fare sì che l'iniziativa non comporti delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.
  4. Il Beneficiario si impegna (anche per conto dell’Impresa Paese Partner) a rispettare tutti i requisiti di “know your customer” di CDP nonché le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le Direttive Europee in materia di antiriciclaggio, il D. Lgs. 231/2007 e la Convenzione OCSE sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali del 17 dicembre 1997). Al riguardo, il Beneficiario si impegna a fornire a CDP tutti gli ulteriori documenti ed informazioni necessarie o utili ai fini del rispetto della Normativa Antiriciclaggio e della Normativa Antimafia nonché per finalità di monitoraggio.
  5. Senza pregiudizio per quanto previsto all’Articolo 11.2 (Recesso), paragrafo (g), il Beneficiario si impegna a:

(i) mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;

(ii) comunicare a CDP ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a carico del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001; (b) nuova condanna passata in giudicato emessa nei confronti del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale, riportata ai sensi del D. Lgs. 231/2001; e (c) nuova misura cautelare, anche di tipo interdittivo, a carico del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner prevista dal D. Lgs. 231/2001; e (d) provvedimento giudiziario nei confronti del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner che applichi le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d); e

(iii) comunicare qualunque modifica rilevante ai fini della Normativa Antimafia, ove applicabile.

* 1. Il Beneficiario si impegna a rispettare i principi del Codice Etico CDP, del Modello di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP, nel Modello di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte di:

1. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al paragrafo (i); e
3. i collaboratori esterni di CDP.
   1. Senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato, il Beneficiario e l’Impresa Paese Partner non utilizzeranno, investiranno o comunque metteranno a disposizione, sia direttamente che indirettamente, i proventi del Finanziamento a beneficio di (i) un Soggetto Sanzionato, o (ii) in un “**Paese Sanzionato**” per tale intendendosi una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo (inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo, Iran, Nord Corea, Siria, Bielorussia, Russia, Zone Ucraine non Controllate - "territori specificati" ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 263/2022 -, Crimea o Venezuela), o (iii) con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l’imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni.
   2. Il Beneficiario si impegna a far sì che, per quanto ascrivibile al medesimo, i requisiti per il rispetto delle previsioni di cui al Decreto Interministeriale, alla Delibera Comitato Congiunto e/o del Decreto MEF siano soddisfatti nel corso della durata del Finanziamento.
   3. [Il Beneficiario si impegna a perfezionare l’operazione di sottoscrizione di quote di capitale dell’Impresa Paese Partner entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, apportando a tale fine idonei mezzi finanziari per la quota non coperta dal Finanziamento al fine di assicurare il buon esito del perfezionamento della summenzionata operazione di sottoscrizione di quote di capitale dell’Impresa Paese Partner.][[22]](#footnote-23)
4. ARTICOLO 11 – EVENTI RILEVANTI: Decadenza dal beneficio del termine, RECESSO e risoluzione del contratto
   1. **Decadenza dal beneficio del termine**

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza del Beneficiario dal beneficio di ogni termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 1186 del Codice Civile alle quali sono convenzionalmente parificati i seguenti eventi:

(a) l’apertura a carico del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner di una Procedura Concorsuale, nonché la delibera e la presentazione da parte delle stesse e/o di terzi di domanda di ammissione ad una Procedura Concorsuale, eccezion fatta, per il caso di domande di ammissione a Procedura Concorsuale proposte da terzi, il caso in cui il Beneficiario fornisca a CDP, tempestivamente e, comunque, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia avuto notizia della presentazione della domanda, elementi atti a comprovare ragionevolmente l’infondatezza e/o la temerarietà dell’iniziativa, e comunque il Beneficiario e/o l’Impresa Paese Partner ottenga nei 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi successivi alla presentazione della domanda il rigetto della stessa o la desistenza da parte dell’istante, salvo proroghe che non saranno irragionevolmente negate da CDP qualora richieste per iscritto in considerazione dei tempi della procedura avviata e coltivata per contrastare l’istanza;

(b) la messa in liquidazione del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner o il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento o cessazione dell’attività del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner;

(c) il Beneficiario e/o l’Impresa Paese Partner siano insolventi ai sensi dell’articolo 2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (ovvero di norme di altri ordinamenti per quanto applicabili al Beneficiario e/o alla Impresa Paese Partner) ovvero sia accertata un’analoga situazione in applicazione delle norme tempo per tempo vigenti.

* 1. **Recesso**

Senza pregiudizio alcuno per la qualificabilità degli eventi di cui infra come eventi di decadenza ai sensi dell’articolo 1186 del Codice Civile, si conviene espressamente che CDP potrà recedere dal presente Contratto di Finanziamento, anche ai sensi dell’articolo 1845 del Codice Civile (ove applicabile), pur conservando in ogni caso il diritto ad ottenere il soddisfacimento di ogni ragione di credito ad essa derivante dal Contratto di Finanziamento medesimo, in una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

* + - 1. il Beneficiario o l’Impresa Paese Partner cessino di svolgere le attività da essi esercitate o inizino un’attività sostanzialmente diversa dal proprio oggetto sociale quando tale interruzione o sospensione comporti un Evento Pregiudizievole Significativo;
      2. il Beneficiario non provveda puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, tributi e contributi di qualsiasi genere da esso dovuti all'erario o a qualunque ente;
      3. il Beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o cautelari di qualunque natura o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che ne diminuisca in misura rilevante la consistenza patrimoniale o economica;
      4. il Beneficiario non rispetti gli obblighi assunti verso CDP con contratti di finanziamento diversi dal presente Contratto di Finanziamento ovvero verso banche, istituzioni finanziarie, istituti di credito o altri finanziatori con contratti di finanziamento con questi ultimi sottoscritti;
      5. il Beneficiario non rispetti gli obblighi assunti verso CDP e/o con il MEF e/o con altre Pubbliche Amministrazioni italiane e/o in relazioni a sovvenzioni, sussidi e/o contributi ai sensi di rapporti diversi dal presente Contratto di Finanziamento;
      6. siano instaurati procedimenti a carico del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (o normative similari nella giurisdizione di appartenenza del Beneficiario e/o della Impresa Paese Partner[[23]](#footnote-24)); o sia stato pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva a carico del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o normative similari nella relativa giurisdizione di appartenenza (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di normative similari nella giurisdizione di appartenenza del Beneficiario e/o della Impresa Paese Partner); ovvero siano applicate al Beneficiario e/o all’Impresa Paese Partner misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da normative similari nella relativa giurisdizione di appartenenza;
      7. l’espressione di un giudizio negativo, ovvero la dichiarazione di trovarsi nell’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio del Beneficiario da parte della società di revisione, che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
      8. venga emanato dall’autorità giudiziaria o amministrativa un provvedimento che impedisca al Beneficiario e/o all’Impresa Paese Partner di svolgere la propria attività per intero ovvero ne limiti lo svolgimento, sempre che tale limitazione comporti un Evento Pregiudizievole Significativo;
      9. le autorizzazioni, licenze, concessioni e/o permessi necessarie per lo svolgimento da parte del Beneficiario e/o dell’Impresa Paese Partner di una porzione significativa della propria attività siano revocate, dichiarate decadute, invalide e/o inefficaci;
      10. nel caso di fusioni, scissioni, scorpori, cessioni di azienda o di ramo di azienda con riferimento al Beneficiario e/o alla Impresa Paese Partner che possano determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
      11. la sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità al Finanziamento ai sensi delle disposizioni del Decreto Interministeriale, della Delibera Comitato Congiunto e/o di ogni altro provvedimento applicabile con riferimento all’operazione di cui al presente Contratto di Finanziamento;
      12. fermo quanto previsto all’articolo 11.4 che segue, risultino motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto di cui al presente Contratto di Finanziamento che implichino la revoca di agevolazioni pubbliche;
      13. [la Garanzia cessi di essere valida ed efficace, in tutto o in parte ovvero si verifichi, in relazione al garante, l’apertura di una Procedura Concorsuale, la messa in liquidazione o il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento o cessazione dell’attività ovvero ancora il garante sia insolvente ai sensi dell’articolo 2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (ovvero di norme di altri ordinamenti per quanto applicabili al garante) o sia accertata analoga situazione in applicazione delle norme tempo per tempo vigenti, fatto salvo il caso in cui il Beneficiario fornisca una nuova Garanzia entro 30 giorni dalla data del verificarsi di una delle circostanze sopra riportate;[[24]](#footnote-25)
      14. il Beneficiario perda i requisiti di accesso al Finanziamento ai sensi delle disposizioni di legge applicabili ivi incluso ai sensi del Decreto Interministeriale e della Delibera Comitato Congiunto;
      15. il verificarsi di uno dei motivi generali di revoca del Finanziamento previsti dall’articolo 8 del Decreto Interministeriale e/o il Finanziamento sia revocato dal MEF e/o con provvedimento del Comitato Congiunto e/o degli altri organi competenti ai sensi delle disposizioni del Decreto Interministeriale e/o della Delibera Comitato Congiunto e/o delle disposizioni di legge applicabili;
      16. il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
  1. **Risoluzione**

CDP avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, qualora:

* + - 1. il Beneficiario non provveda per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate di cui al precedente articolo 5 ovvero degli interessi relativi al Finanziamento ovvero non adempia agli altri obblighi di pagamento previsti dal presente Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i pagamenti dovuti a titolo di rimborso anticipato obbligatorio) e dalla Documentazione Finanziaria salvo che: (i) il pagamento venga comunque effettuato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla scadenza originaria (ovvero, in caso di Evento di Disfunzione dei Mercati, il pagamento venga comunque effettuato immediatamente al termine di tale evento e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza originaria) e (ii) il Beneficiario corrisponda a CDP anche gli interessi di mora così come previsti all’articolo 7 del presente Contratto di Finanziamento maturati relativamente a tali somme;
      2. il Beneficiario non destini il Finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso;
      3. nel caso di anomalie relative all’esistenza e/o all’operatività dell’Impresa Paese Partner come rilevate durante le attività di monitoraggio di AICS ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Delibera Comitato Congiunto, il Beneficiario non adotti i correttivi richiesti da AICS;
      4. il Beneficiario non adempia agli obblighi di cui all’articolo 10;
      5. una delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente ripetuta ai sensi dell’articolo 9 sia o risulti non veritiera o non corretta, salvo che ciò venga sanato, ove effettivamente possibile, entro 20 (venti) giorni a decorrere dalla data anteriore tra (i) la comunicazione di CDP relativa alla suddetta non veridicità o non correttezza, e (ii) la data in cui il Beneficiario abbia avuto effettiva conoscenza della non veridicità o non correttezza medesima;
      6. il Beneficiario non adempia agli obblighi previsti all'articolo 4.4, all’articolo 6.1 nonché agli articoli 13.2 e 13.3;
      7. fermo quanto al punto che precede, la documentazione prodotta ai fini della istruttoria del Finanziamento ovvero le dichiarazioni rese nella Richiesta di Finanziamento risultino incomplete, irregolari, false o comunque non veritiere;
      8. il Beneficiario non produca la documentazione che dovesse essere richiesta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento e/o ai sensi delle disposizioni di legge applicabili allo stesso e/o al Decreto Interministeriale ed alla Delibera Comitato Congiunto.

Nel caso in cui si verifichi un inadempimento imputabile al Beneficiario rispetto anche ad uno solo degli impegni assunti ai sensi della Documentazione Finanziaria diversi da quelli di cui alle lettere da (a) a (h) che precedono, salvo il caso in cui, ove suscettibile di essere sanato, tale inadempimento sia sanato entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi decorrenti dalla prima tra (i) la data in cui il Beneficiario sia venuto a conoscenza di tale inadempimento; e (ii) la data di ricezione da parte del Beneficiario della comunicazione scritta di CDP con la quale sia rilevato tale inadempimento, CDP potrà intimare l'adempimento al Beneficiario e risolvere il presente Contratto in conformità a quanto disposto dall'articolo 1454 del Codice Civile ovvero domandare la risoluzione del presente Contratto in conformità a quanto disposto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

* 1. **Condizione Risolutiva**

Il presente Contratto di Finanziamento è risolutivamente condizionato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 ss. del Codice Civile alle seguenti circostanze:

* l’autorità competente rilasci un provvedimento antimafia interdittivo nei confronti del Beneficiario o dell’Impresa Paese Partner;
* [gli accertamenti sulla informazione anti-mafia di cui al paragrafo 3.4 del presente Contratto di Finanziamento si concludano con esito negativo].
  1. La decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del presente Contratto di Finanziamento diverranno efficaci il Giorno Lavorativo successivo rispetto alla data di ricezione da parte del Beneficiario della comunicazione scritta inviatagli da CDP con la quale quest’ultima dichiara che intende avvalersi della relativa clausola e/o che si siano verificati gli eventi di cui all’articolo 11.4 che precede ed entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data il Beneficiario dovrà rimborsare a CDP tutte le somme dovute in relazione al Finanziamento unitamente agli interessi maturati – ivi inclusi, fino al giorno dell’effettivo pagamento, gli interessi moratori nella misura stabilita all’articolo 7.3 del presente Contratto di Finanziamento - oltre agli altri accessori e alle spese.
  2. Il recesso dal presente Contratto di Finanziamento diverrà efficace decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della comunicazione inviatagli da CDP con la quale quest’ultima dichiara che intende avvalersi della relativa clausola ed entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data il Beneficiario dovrà rimborsare a CDP tutte le somme dovute in relazione al Finanziamento unitamente agli interessi maturati – ivi inclusi, fino al giorno dell’effettivo pagamento, gli interessi moratori nella misura stabilita all’articolo 7.3 del presente Contratto di Finanziamento - oltre agli altri accessori e alle spese.
  3. Le Parti prendono atto che l’azionamento, da parte di CDP, dei rimedi di cui al presente Contratto di Finanziamento avrà luogo sulla base delle indicazioni ricevute da CDP da parte del MEF, previa delibera del Comitato Congiunto e successivo decreto da parte del MEF medesimo, che sarà comunicato da CDP al Beneficiario.
  4. Al verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante, ed indipendentemente da quanto sopra previsto, resta fermo ed impregiudicato il diritto di CDP ad esercitare qualunque rimedio, diritto, facoltà o azione previsti dal presente Contratto di Finanziamento o dalla vigente normativa applicabile per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Beneficiario [e/o del garante ai sensi della Garanzia].
  5. [Nei casi di inadempimento da parte del Beneficiario ad obbligazioni di pagamento, ivi incluse quelle derivanti dall’esercizio da parte di CDP dei diritti di cui al presente articolo 11, CDP potrà escutere la Garanzia emessa ai sensi delle disposizioni di cui al presente Contratto di Finanziamento richiedendo al relativo garante il pagamento di quanto alla stessa dovuto secondo i termini di cui al presente Contratto di Finanziamento][[25]](#footnote-26).
  6. Agli effetti dell'esatta determinazione del credito, faranno stato i libri e le registrazioni di CDP, fermo restando l’obbligo del Beneficiario di cui agli articoli 4.3 e 6.1 che precedono con riferimento alla sottoscrizione del Piano di Ammortamento.

1. ARTICOLO 12 – Elezione di domicilio e Comunicazioni
   1. Per l’esecuzione del presente Contratto di Finanziamento e per ogni altro effetto di legge, le Parti eleggono domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e dell'articolo 30 c.p.c. come segue: CDP presso la sua sede in Roma e il Beneficiario presso la propria sede sociale. A tali domicili eletti, o a quello/i reale/i del Beneficiario, CDP potrà far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi.
   2. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, se non diversamente specificato, dovranno avvenire per iscritto e si riterranno correttamente eseguite se:

(a) consegnate personalmente; ovvero

(b) effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ovvero

(c) effettuate a mezzo posta elettronica certificata;

sempreché dette comunicazioni siano inoltrate agli indirizzi delle Parti di seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse:

(i) se al Beneficiario, presso:

[●]

Alla cortese attenzione [●]

Email: [●]

PEC: [●]

(ii) se a CDP, presso:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Ufficio: [●]

Alla cortese attenzione [●]

Email: [●]

PEC: [●]

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo o dopo le ore 17:00 (ora di Roma) in un Giorno Lavorativo, saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

1. ARTICOLO 13 – Trattamento tributario – oneri e spese
   1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 e 15 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, il Finanziamento e i relativi atti, contratti e formalità inerenti il Finanziamento, la sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate, sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ed esenti dalle altre imposte d’atto.
   2. Tutte le imposte e/o tasse (ivi incluso ogni importo aggiuntivo a titolo di interessi, sanzioni, pene pecuniarie o simili) in qualsiasi modo derivanti dal Finanziamento e da ogni altro atto o contratto ad esso collegato o da esso richiamato sono ad esclusivo carico del Beneficiario. Il Beneficiario si obbliga, inoltre, a rimborsare i costi e le spese direttamente derivanti dal Finanziamento di cui al presente Contratto di Finanziamento, ivi inclusi quelli relativi all’esecuzione, alla modifica ed alla gestione del Contratto di Finanziamento nonché alla tutela dei propri diritti in base al medesimo a seguito della ricezione della documentazione comprovante le spese stesse. Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a seguito della richiesta da parte di CDP ad indennizzarla prontamente per qualsiasi costo, perdita o passività che CDP abbia subito o che sia stata sostenuta dalla stessa per imposte e/o tasse dovute per legge in relazione ad un pagamento ricevuto o da riceversi in conformità al Finanziamento. [Fermo quanto precede, i costi relativi alla perizia di cui al paragrafo 3.1(v) saranno sostenuti del Beneficiario[[26]](#footnote-27).]
   3. Il Beneficiario si impegna, altresì, a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dal Beneficiario contenute nel presente Contratto di Finanziamento fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al Contratto di Finanziamento fossero stati puntualmente adempiuti.
   4. Tutti i pagamenti da parte del Beneficiario ai sensi del Finanziamento dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia obbligatoria per legge, nel qual caso il Beneficiario dovrà:

(a) assicurarsi che tale deduzione o la ritenuta non ecceda l’importo minimo richiesto dalla legge;

(b) corrispondere immediatamente a CDP un importo aggiuntivo (di seguito l’“**Importo Aggiuntivo**”) affinché l’importo ricevuto (al netto della deduzione o ritenuta) sia pari all’importo che sarebbe stato dallo stesso ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;

(c) pagare alle relative autorità fiscali, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l’intero importo di tale deduzione o ritenuta, compreso l’importo della deduzione o saranno effettuati senza deduzioni o ritenute di alcun genere.

1. ARTICOLO 14 – Foro competente, legge applicabile, e lingua ufficiale
   1. Per ogni controversia a qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto di Finanziamento e relativa all’applicazione ed interpretazione dello stesso, o comunque connessa o dipendente sarà competente in via esclusiva il foro di Roma, ogni altro foro escluso.
   2. Il presente Contratto di Finanziamento è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia comunque relativa al presente Contratto di Finanziamento, alla sua esistenza, validità, interpretazione ed esecuzione, sarà soggetta alla legge italiana.
   3. La lingua ufficiale del presente Contratto di Finanziamento e delle operazioni poste in essere ai sensi dello stesso è la lingua italiana.
2. aRTICOLO 15 – Trattamento dei dati
   1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (‘General Data Protection Regulation’ o ‘GDPR’), entrambi come successivamente modificati e integrati, il Beneficiario prende atto che a CDP sono stati forniti dati personali nel rispetto di tale normativa e acconsente a che i suddetti dati personali forniti dal Beneficiario, o direttamente acquisiti da CDP nell’ambito della propria attività, formino oggetto di trattamento per le finalità legate a quanto previsto all’interno del presente Contratto di Finanziamento, per eseguire obblighi di legge o per adempiere a quanto imposto dalle autorità preposte alla vigilanza ed al controllo su CDP ovvero per essere eventualmente forniti, in caso di inadempienza del Beneficiario, a società di recupero crediti.

*[luogo, data]*

*[sottoscrizioni]*

**ALLEGATO A**

**RICHIESTA DI EROGAZIONE**

Spettabile

**Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**Via Goito, 4   
00185 Roma  
Ufficio: [●]  
Alla cortese attenzione [●]  
Email: [●]  
PEC: [●]

[*Luogo e data*]

**Oggetto: Richiesta di Erogazione**

Egregi Signori,

scriviamo con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data [●] (di seguito il “**Contratto di Finanziamento**”) tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e [●] per l’importo complessivo di [●] a valere sulle risorse del Fondo Rotativo.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai corrispondenti termini nel Contratto di Finanziamento.

La presente lettera costituisce la “**Richiesta di Erogazione**” ai sensi del Contratto di Finanziamento.

- Con la presente, ai sensi dell’articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento, Vi richiediamo irrevocabilmente la seguente erogazione a valere sul Finanziamento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo dell'Erogazione**: | [●],00 ([●],00). |
| **Data dell’Erogazione**: | [●] (la “**Data di Erogazione”**). |

L’Erogazione dovrà essere accreditata sul conto corrente intestato alla scrivente [●] [***Nota: inserire i riferimenti di un conto corrente italiano o, in subordine, della giurisdizione di riferimento del Beneficiario***].

- Vi confermiamo che, alla data della presente:

(A) ognuna delle dichiarazioni e garanzie di cui all’articolo 9 (*Dichiarazioni e garanzie*) del Contratto di Finanziamento è alla data della presente veritiera e corretta sotto ogni profilo; e

(B) non si è verificato alcuno degli Eventi Rilevanti di cui al Contratto di Finanziamento.

Distinti saluti.

[●]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

**ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA**

**n. [●] di Repertorio**

**n. [●] di Raccolta**

**ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA**

(Titolo IV D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno [●], il [●],

in [●] avanti a me notaio dottor [●], iscritto presso il Collegio Notarile di [●], alle ore [●], senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso,

**È PRESENTE:**

[●], con sede legale in [●], Via [●], iscritta alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese di [●] n. [●], capitale sociale Euro [●]/00, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. [●], nato a [●] il [●], codice fiscale n. [●], in qualità di [●] della società (il ’“**Beneficiario”**)

**PREMESSO CHE:**

* + - 1. la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” (la “**Legge 125/2014**”), all’articolo 22, ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;
      2. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 8, che il Ministro dell’economia e delle finanze (il “**MEF**”) autorizzi Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”) a concedere crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 277, recante “*Disposizioni sull’assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all’esecuzione di lavori all’estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale*” (la “**Legge 277/1977**”) (di seguito, il “**Fondo Rotativo**”);
      3. la Legge 125/2014 ha previsto, all’articolo 27, comma 3, lettera a), che una quota del Fondo Rotativo possa essere destinata, *inter alia*, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
      4. la Legge 125/2014, all’articolo 27, comma 5, ha previsto che a CDP siano affidate, nei termini ivi meglio declinati, l’erogazione e la gestione dei crediti di cui all’articolo 27 stesso;
      5. in data [●], a seguito della deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione e lo sviluppo istituito ai sensi dell’articolo 21 della L. 125/2014 in data [●], il MEF con decreto n. [●] del [●] (il “**Decreto MEF**”) ha autorizzato la concessione al Beneficiario di un finanziamento pari a complessivi massimi [●] (il “**Finanziamento**”) a valere sulla quota del Fondo Rotativo di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge 125/2014;
      6. in esecuzione del Decreto MEF, in data [●], CDP, quale gestore del Fondo Rotativo per conto del MEF, ha sottoscritto con il Beneficiario un contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”) per la concessione del Finanziamento, nei termini e secondo le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, a valere sulla quota del Fondo Rotativo di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge 125/2014;
      7. in data odierna CDP per conto del MEF ha erogato a favore del Beneficiario un importo pari a [●] a valere sul Finanziamento;
      8. ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 e 15 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, essendo il Finanziamento effettuato a valere sulle risorse del Fondo Rotativo di cui è titolare il MEF gli atti e le formalità relative al Finanziamento, ivi incluso il presente atto, sono soggetti al trattamento tributario di cui al titolo IV del D.P.R. 29.9.1973 n. 601.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1**

Il Beneficiario dichiara:

(a) di aver ricevuto, in data odierna, da CDP l’importo complessivo di [●] rilasciandone ampia e liberatoria quietanza; e, pertanto

(b) di riconoscersi debitore ai sensi del Contratto di Finanziamento dell’importo di [●](oltre relativi interessi e altre somme dovute) da corrispondersi con le modalità e nei termini di cui al Contratto di Finanziamento ed al “**Piano di Ammortamento allegato al presente atto**.

**Articolo 2**

La presente quietanza viene rilasciata a beneficio di CDP, che potrà portarla ad esecuzione, nella propria qualità di mandatario del MEF autorizzato alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ed alla erogazione del Finanziamento per l’importo di cui all’articolo 1 che precede nonché quale soggetto che svolgerà le attività di recupero degli importi non corrisposti e/o rimborsati derivanti dal Finanziamento nei confronti del Beneficiario, nella fase stragiudiziale e giudiziale.

**Articolo 3**

(**a**) Qualsivoglia importo dovuto in dipendenza o in relazione al presente atto, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di tasse, oneri (ivi inclusi quelli fiscali) e spese (ivi incluse le spese dovute per la sua registrazione nonché le spese notarili) saranno a carico esclusivo del Beneficiario.

(**b**) Il presente atto beneficia delle agevolazioni fiscali previste negli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (*Disciplina delle agevolazioni tributarie*), come successivamente modificati e integrati, essendo il Finanziamento effettuato a valere sulle risorse del Fondo Rotativo di cui è titolare il MEF ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601.

**Richiesto**

ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte completato di mio carattere, viene da me letto ai costituiti che l'approvano.

**Allegato 1:**

**Piano di Ammortamento**

Consta di fogli [•] su facciate scritte [•] per intero e sin qui della [•].

F.to: [•]

F.to: [•] Notaio

*[Formula esecutiva da apporsi a cura del Notaio]*

1. Da adattarsi alle caratteristiche dell’impresa beneficiaria ove abbia la forma di una legge diversa da quella italiana. [↑](#footnote-ref-2)
2. Integrare come rilevante. [↑](#footnote-ref-3)
3. Il Decreto MEF potrà essere allegato al Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-4)
4. Inserire ove rilevante. [↑](#footnote-ref-5)
5. La previsione potrà essere soggetta ad adattamenti alla luce delle previsioni di legge applicabile ai sensi della legge estera al Beneficiario ove costituito in giurisdizioni diverse da quella italiana. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ai sensi delle Linee Guida Operative (paragrafo 15), il Contratto di Finanziamento sarà sottoscritto mediante scrittura privata autenticata, e, se tale sottoscrizione avviene all’estero, apostillata e/o legalizzata ai sensi delle vigenti convenzioni internazionali con il Paese di riferimento ai fini del riconoscimento legale in Italia, ovvero, a seconda ed alla luce delle particolarità dell’operazione, attraverso scambio di corrispondenza commerciale tra le Parti, ad esempio nel caso in cui il contratto sia sottoscritto dal preposto dell’impresa presso la sede in Italia munito dei poteri di rappresentanza della stessa, fermo quanto previsto circa l’obbligo di sottoscrivere la quietanza in forma notarile. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ove applicabile. [↑](#footnote-ref-8)
8. Inserire ove rilevante. [↑](#footnote-ref-9)
9. Da adattare al caso di specie. [↑](#footnote-ref-10)
10. Con riferimento alla visura della sede secondaria del Beneficiario per il caso in cui quest’ultimo sia un soggetto di una giurisdizione estera, sarà valutata caso per caso l’ampiezza dei poteri del preposto alla sede secondaria. In particolare, ove il rappresentante della sede secondaria sia il firmatario del Contratto di Finanziamento, i poteri di firma del Contratto di Finanziamento in nome e per conto dell’impresa richiedente dovranno risultare in maniera chiara e univoca dalla visura del registro delle imprese relativa alla sede secondaria dell’impresa richiedente estera. [↑](#footnote-ref-11)
11. Come previsto dalla Linee Guida Operative, nel caso in cui il Finanziamento sia concesso per la sottoscrizione di operazioni ancora da perfezionarsi l’effettiva erogazione del Finanziamento viene effettuata a fronte di consegna a CDP di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell’Impresa Paese Partner da parte dell'impresa richiedente e nel medesimo contesto del perfezionamento dell’operazione di conferimento di capitale nella sua interezza. Al riguardo potranno, nella pratica, a seconda del Paese partner oggetto dell’intervento e delle circostanze legate alla specifica operazione, essere adottate modalità operative e tecniche contrattuali di erogazione volte a soddisfare tale requisito. [↑](#footnote-ref-12)
12. Applicabile con riferimento ad operazioni che prevedano conferimenti in natura. [↑](#footnote-ref-13)
13. Cfr. sub articolo 3.4 nel caso di stipula in assenza di informazioni antimafia, come consentito dalle Linee Guida Operative. [↑](#footnote-ref-14)
14. Nel caso di particolarità collegate all’intervento oggetto del Finanziamento. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ove applicabile. [↑](#footnote-ref-16)
16. Si ricorda che ai sensi delle Linee Guida Operative (paragrafo 14), nel caso di operazioni di aumento di capitale ancora non perfezionate alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, a seconda del Paese partner oggetto dell’intervento e delle circostanze legate alla specifica operazione, potranno essere adottate modalità operative e tecniche contrattuali di erogazione volte a soddisfare tale requisito. [↑](#footnote-ref-17)
17. Da inserire ove rilevante. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ai sensi delle Linee Guida Operative nel caso di operazioni di conferimento in società neocostitute in Paesi Partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-19)
19. Tale previsione potrà essere aggiornata alla luce delle disposizioni di tempo per tempo applicabili e/o delle prassi e/o policy di CDP e/o delle autorità coinvolte e/o delle istituzioni di riferimento. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nel caso in cui la sottoscrizione di quote nell’Impresa Paese Partner sia stata già effettuata al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento (cfr. art. 6 comma 2 Delibera Comitato Congiunto). [↑](#footnote-ref-21)
21. Ove applicabile. [↑](#footnote-ref-22)
22. Nel caso in cui la sottoscrizione di quote nell’Impresa Paese Partner non sia stata ancora effettuata (cfr. art. 6, comma 2 Delibera Comitato Congiunto). [↑](#footnote-ref-23)
23. Da adattarsi per il caso in cui il Beneficiario non sia una società italiana. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ove applicabile. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ove applicabile. [↑](#footnote-ref-26)
26. Applicabile con riferimento ad operazioni che prevedano conferimenti in natura. [↑](#footnote-ref-27)